



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Basilicata

Oggetto: Richieste di attivazione della Didattica digitale Integrata a scelta dell' esercente la responsabilità genitoriale - Chiarimenti.

Pervengono allo scrivente, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche della regione, richieste di alcuni genitori di attivazione della didattica digitale integrata a scelta dell' esercente la responsabilità genitoriale.

Come noto, il dpcm 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10 lettera s) prevede che *“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. (...)”*.

In materia è intervenuta, poi, l'ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 del 16 gennaio 2021, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”*, con cui è stato disposto che, a decorrere dal 14 gennaio 2021 e fino al 30 gennaio 2021, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e



paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) continuano ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Tanto precisato, si rammenta che il Piano Scuola approvato con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26/06/2020 e le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate con Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020, prevedono che la DDI possa esser utilizzata, quale modalità complementare alla didattica in presenza, solo per le scuole secondarie di II grado, consentendo che venga adottata da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergano necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si renda necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Del resto, esula dalle competenze delle istituzioni scolastiche e dello Scrivente Ufficio ogni valutazione inerente all'analisi dei dati epidemiologici, nonché in ordine alle esigenze di contenimento della trasmissibilità dei contagi e delle conseguenti misure da adottare a livello regionale o locale.

Alla luce di quanto innanzi, si rileva l'impossibilità per il sistema scolastico, in assenza di provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza adottati da parte delle autorità competenti, di accogliere le richieste di attivazione della Didattica Digitale Integrata, in deroga alla normativa sopra richiamata, basate sull'autonoma determinazione delle famiglie.

IL DIRIGENTE

Claudia DATENA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse